



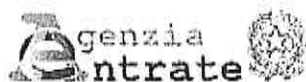
ATTO COSTITUTIVO
NARAI A VEDER
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Il giorno 24/07/2025 alle ore 20.00. in Frazione Piazzola, 171/d, Rabbi (TN), si sono riuniti per costituire un'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO, ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n.117, i seguenti signori:

1. Marco Bonzani, nato a Cles (TN) il 22/10/1992, residente a Rabbi (TN) in Fraz. San Bernardo n. 47/E, 38020, C.F. BNZMRC92R22C794D;
2. Anna Valorz, nata a Cles (TN) il 09/05/1994, residente a Rabbi (TN) in Fraz. San Bernardo. n. 206/b, 38020, C.F. VLRNNA94E49C794C;
3. Tomasi Mattia, nato a Cles (TN) il 20/06/1992, residente a Rabbi (TN) in Fraz. San Bernardo. n. 259/c, 38020, C.F. TMSMTT92H20C794H;
4. Emily Gabrielli, nata a Cles (TN) il 17/09/1996, residente a Rabbi (TN) in Fraz. San Bernardo. n. 243/f, 38020, C.F. GBRMLY96P57C794X;
5. Davide Manaigo, nato a Cles (TN) il 07/01/1992, residente a Terzolas (TN) in via Bruno Kessler n. 15, 38027, C.F. MNGDVD92A07C794K;
6. Francesco Mengon, nata a Cles (TN) il 05/10/1989, residente a Rabbi (TN) in Fraz. Piazzola, n. 171/d, 38020, C.F. MNGFNC89R05C794D;
7. Federica Sartori nata a Cles (TN) il 24/04/1991, residente a Croviana (TN) in via Nazionale, n. 55, 38027, C.F. SRTFRC91D64C794J;
8. Andrea Zanon, nato a Cles (TN) il 13/07/1992, residente a Magras (TN) in Fraz. Magras. n. 91, 38027, C.F. ZNNNDR92L13C794J;
9. Andrea Penasa, nato a Cles (TN) il 20/03/1986, residente a Rabbi (TN) in Fraz. Penasa, n. 258, 38020, C.F. PNSNDR86C20C794F;
10. Maddalena Monegatti, nata a Cles (TN) il 02/06/1996, residente a Rabbi (TN) in Fraz. San Bernardo. n. 309/L, 38020, C.F. MNGMDL96H42C794K;

I presenti chiamano a presiedere la riunione Tomasi Mattia, il quale a sua volta nomina segretario il signor Mengon Francesco

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di una ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO e legge lo Statuto, conformato al Decreto Legislativo 117 del 2017 "Codice del Terzo settore".



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRENTO

UFFICIO TERRITORIALE DI: BORGO VALSUGANA

Registrazione di Atto Privato

Il 13/08/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T2D, serie 3, numero 223

data di stipula: 24/07/2025

ident.vo telematico: T2D25L000223000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02806810228

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02806810228				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Lo Statuto, recependo le normative legislative civilistiche e fiscali, stabilisce che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

In particolare, i signori suddetti convengono quanto segue:

- è costituita un'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO denominata "Narai a veder"
- l'associazione ha sede in Fraz. San Bernardo. n. 259/c, Rabbi, 38020(TN)

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e si propone quale l'esercizio in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ed in particolare:

- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione nasce per onorare e mantenere vivo il ricordo di Elisabetta Magnoni, persona cara scomparsa prematuramente, trasformando la memoria della sua vita e dei suoi valori in un motore di solidarietà e di aggregazione sociale. Lo scopo primario dell'Associazione è promuovere e realizzare eventi, iniziative e giornate a carattere sportivo, ricreativo e culturale, con l'obiettivo di:

- raccogliere fondi da destinare ad AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica o ad altre associazioni, enti e fondazioni non profit che operano nel campo dell'assistenza ai malati, del sostegno alle famiglie e della ricerca scientifica su patologie neurodegenerative;
- sensibilizzare e informare la collettività sulla SLA e su altre malattie degenerative, promuovendo la cultura della prevenzione, della ricerca e del sostegno sociale;
- favorire l'inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza, utilizzando lo sport e la socialità come strumenti di coesione, incontro e condivisione di valori positivi.

Il Presidente dà lettura dello Statuto, il quale viene approvato all'unanimità. I componenti presenti eleggono quali membri del primo Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino al termine previsto dello Statuto i seguenti signori, che dichiarano di accettare la carica:



- Presidente: Tomasi Mattia
- Vicepresidente: Marco Bonzani
- Segretario: Francesco Mengon
- Consigliere: Emily Gabrielli
- Consigliere: Davide Manaigo

L'assemblea infine, all'unanimità, delibera che eventuali ulteriori e successive modifiche allo Statuto, anche richieste dagli uffici preposti, al solo fine di adeguamento normativo, possano venire deliberate in autonomia direttamente dal Consiglio Direttivo, senza l'intervento dell'assemblea straordinaria dei soci.

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 23:00 il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Tom. Mattia

Il Segretario

Mengon Francesco

Firma di tutti i soci presenti.

Marco Bonzani	(firma) <i>Marco Bonzani</i>
Anna Valorz	(firma) <i>Anna Valorz</i>
Mattia Tomasi	(firma) <i>Tom. Mattia</i>
Emily Gabrielli	(firma) <i>Emily Gabrielli</i>
Davide Manaigo	(firma) <i>Davide Manaigo</i>
Francesco Mengon	(firma) <i>Mengon Francesco</i>
Federica Sartori	(firma) <i>Federica Sartori</i>
Andrea Zanon	(firma) <i>Andrea Zanon</i>
Andrea Penasa	(firma) <i>Andrea Penasa</i>
Maddalena Monegatti	(firma) <i>Maddalena Monegatti</i>

STATUTO

NARAI A VEDER

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)



E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione non riconosciuta denominata **NARAI A VEDER ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**, da ora in avanti denominata "Organizzazione". L'Organizzazione ha sede legale a San Bernardo, Rabbi (TN), Via San Bernardo 259/C, ed esplica la sua azione nell'ambito della Provincia di Trento. L'Organizzazione ha durata indeterminata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Organizzazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Organizzazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Organizzazione è un ente a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Organizzazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. Le attività che si propone di svolgere, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati, sono quelle previste all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare:

- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
-

- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione nasce per onorare e mantenere vivo il ricordo di Elisabetta Magnoni, persona cara scomparsa prematuramente, trasformando la memoria della sua vita e dei suoi valori in un motore di solidarietà e di aggregazione sociale. Lo scopo primario dell'Associazione è promuovere e realizzare eventi, iniziative e giornate a carattere sportivo, ricreativo e culturale, con l'obiettivo di:

- raccogliere fondi da destinare ad AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica o ad altre associazioni, enti e fondazioni non profit che operano nel campo dell'assistenza ai malati, del sostegno alle famiglie e della ricerca scientifica su patologie neurodegenerative;
- sensibilizzare e informare la collettività sulla SLA e su altre malattie degenerative, promuovendo la cultura della prevenzione, della ricerca e del sostegno sociale;
- favorire l'inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza, utilizzando lo sport e la socialità come strumenti di coesione, incontro e condivisione di valori positivi.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzazione di eventi sportivi dilettantistici e ricreativi: manifestazioni, tornei, camminate, corse non competitive, raduni ed eventi di promozione dello sport come strumento di aggregazione, anche in collaborazione con altre realtà del territorio e istituzioni;
- realizzazione di iniziative culturali e sociali (conferenze, incontri, campagne di sensibilizzazione, attività di informazione e formazione) finalizzate a diffondere consapevolezza sulle malattie neurodegenerative e a promuovere la solidarietà attiva;
- promozione e gestione di raccolte fondi, sia nell'ambito degli eventi organizzati sia tramite campagne dedicate, devolvendo integralmente o parzialmente il ricavato ad AISLA o ad altre associazioni ed enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe;
- collaborazione con enti pubblici, scuole, istituzioni sanitarie, associazioni e sponsor privati per la realizzazione di progetti di utilità sociale, eventi sportivi e iniziative benefiche.

L'Associazione potrà avvalersi, per il raggiungimento dei propri scopi, dell'attività personale, spontanea e gratuita dei propri associati volontari, nonché di eventuali collaborazioni esterne retribuite, nei limiti consentiti dalla legge, per specifiche esigenze organizzative, gestionali o professionali.



Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, solidarietà e trasparenza, perseguendo esclusivamente obiettivi di interesse generale e senza finalità di lucro, neppure in forma indiretta.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, quali comunicazione, produzione e vendita di materiali promozionali e solidali, attività di promozione sociale e di supporto organizzativo, nel rispetto delle normative vigenti e purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Possono essere soci dell'Organizzazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, previa iscrizione all'Organizzazione stessa.

Fra gli aderenti all'Organizzazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Organizzazione dovranno redigere una domanda su modulo predisposto dall'Organizzazione stessa.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, in caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Quest'ultimo può, entro 60 (sessanta) giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio, e annotata nel libro degli associati.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Organizzazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- 
- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 16;
 - e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
 - c) morte;
 - d) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Organizzazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Organizzazione;
 - e) totale inattività del socio ordinario per un periodo superiore ad un anno, giudicata dal Consiglio Direttivo;
-

- f) scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 6

(Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni previste dalla Legge).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'Organo sovrano.

Ciascun associato ha un voto. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

La convocazione avviene mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica, o altro strumento idoneo, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'assemblea si riunisce inoltre quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di 1/5 degli associati. In questo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:

- a) approvazione del rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) nomina dei membri dal Consiglio Direttivo;

- c) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello Statuto o dei regolamenti;
- b) sullo scioglimento dell'Organizzazione;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione scritta.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;
- i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma o di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa,

rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata a sorteggio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

I componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, nominano al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
-

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 12

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 15

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16

(Libri sociali)

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con congruo anticipo.

ART. 17

(Volontari e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 18

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 19

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 20

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Per lo scioglimento dell'Organizzazione delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere presentata all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 24

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Luogo e data: Rabbi, 24/07/2025

Il Segretario

Il Presidente

Mengon Francesco

Eni Maurizio



Registrato a Borgo Valsugana il 13/08/25 N° 223 Serie 3
Pagamento con: Reg. 200
Mod. F24 o F24Elide del 11/08/25 Acc.
Cod. Ente 08178/3430 Bollo
Dir.
Riscosso € 200,00

13 AGO. 2025
IL FUNZIONARIO
PROVINCIALE DI BORGO VALSUGANA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA